



---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2016/0414(COD)**

7.11.2017

## **PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale  
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Relatore per parere: Eva Joly

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Il riciclaggio di denaro e *il* finanziamento del terrorismo e *la* criminalità organizzata *ad esso associati* restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE<sup>1</sup>, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

##### *Emendamento*

(1) Il riciclaggio di denaro e *i relativi fenomeni del* finanziamento del terrorismo e *della* criminalità organizzata restano problemi *alquanto* significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione, *oltre a compromettere la fiducia tra gli operatori di mercato*. Onde affrontare tali problemi *gravi e urgenti* e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE<sup>1</sup>, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera *più rapida e più efficiente* fra le autorità competenti.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva

### Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe ***continuare ad avere particolare considerazione delle*** raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

#### *Emendamento*

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe ***spingersi oltre le*** raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. ***La Commissione dovrebbe effettuare la propria valutazione riguardo all'efficienza delle misure proposte dal GAFI e all'attuazione e all'efficacia delle misure antiriciclaggio in generale. Il GAFI dovrebbe procedere a una revisione delle norme vigenti e ad una valutazione del proprio contributo, nonché garantire la rappresentanza regionale, la sua credibilità, la sua efficienza e un migliore impiego delle informazioni finanziarie.*** I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

### Emendamento 3

#### **Proposta di direttiva Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio di denaro dovrebbe essere sufficientemente uniforme

#### *Emendamento*

(5) La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio di denaro dovrebbe essere sufficientemente ***ampia e*** uniforme in tutti gli

in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI. Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI, ***tra cui l'evasione fiscale, la frode fiscale e l'elusione fiscale, nonché qualsiasi condotta fraudolenta che comporta l'occultamento di redditi o di utili.*** Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 9**

###### *Testo della Commissione*

(9) Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro ***può*** stabilire come prerequisito il fatto che ***il reato-presupposto, se fosse stato commesso*** sul suo territorio, sarebbe ***stato perseguibile penalmente*** ai sensi della legislazione nazionale.

###### *Emendamento*

(9) Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, ***o tutte le circostanze o tutti gli elementi oggettivi inerenti all'attività criminosa,*** né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro ***dovrebbe essere in grado di*** stabilire come prerequisito il fatto che ***la condotta in oggetto, se avesse avuto luogo*** sul suo territorio, sarebbe ***stata considerata un reato-presupposto*** ai sensi della legislazione nazionale. ***Tuttavia, nella misura in cui la condotta in questione***

*configura un determinato tipo di reato grave, gli Stati membri non dovrebbero esigere essa costituisca un reato penale nello Stato membro o paese in cui tale condotta ha avuto luogo.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. **Qualora** il reato **sia** commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio<sup>37</sup>, **o qualora** l'autore **abusi** della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero **prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.**

#### *Emendamento*

(11) Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire **in un catalogo** tipi e livelli minimi di sanzioni **chiaramente definite** in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. **Dovrebbero essere stabiliti tipi e livelli minimi di sanzioni anche per quanto riguarda l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di siffatti reati. È opportuno che gli Stati membri prevedano circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici, nelle seguenti circostanze:** il reato è commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI<sup>37</sup> del Consiglio; l'autore **ha abusato** della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio; **il denaro o i beni oggetto di riciclaggio provengono da attività terroristiche di cui alla direttiva 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37 bis</sup> o dal traffico illecito di armi; oppure l'autore del reato è una persona politicamente esposta di cui alla definizione della direttiva 2015/849 o è coinvolto in casi di corruzione di funzionari eletti.** Gli Stati membri dovrebbero **calcolare l'importo delle sanzioni pecuniarie conformemente al principio del lordo, ossia sulla base degli utili provenienti dall'attività criminosa senza deduzione dei costi sostenuti, onde garantire che la penale sia superiore al valore economico del reato. Gli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni per l'effettiva attuazione di tali**

*penali.*

---

<sup>37</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

---

<sup>37</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

<sup>37 bis</sup> *Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero prevedere le necessarie disposizioni giuridiche per tutelare le persone che denunciano irregolarità, riferendo informazioni sul riciclaggio di denaro, anche nei paesi terzi.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera p bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(p bis) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, tra cui l'evasione fiscale mediante l'occultamento di reddito, ottenuto con mezzi leciti o illeciti, dall'accertamento e dalla riscossione da parte delle autorità fiscali;*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera v**

*Testo della Commissione*

(v) tutti i reati, **compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale**, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

*Emendamento*

(v) tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

*Emendamento*

(c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, **o** al momento della loro ricezione **o successivamente**, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni;

*Emendamento*

(a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni, **come indicato al paragrafo 1**;

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*(b bis) tutte le circostanze o tutti gli elementi oggettivi inerenti a un'attività criminosa, ove sia accertato che i beni provengono dall'attività in questione, come indicato al paragrafo 1;*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca *reato* ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro o *del paese terzo* in cui è stata realizzata, e costituirebbe reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio.

*Emendamento*

(c) se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca *un'attività criminosa* ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se l'attività fosse avvenuta sul suo territorio. Gli Stati membri, tuttavia, possono prevedere che la condotta in questione, nella misura in cui essa non rientri nelle categorie di cui all'articolo 2, punto 1, lettere da (a) a (d) e (h), (l) e (p bis), costituisca reato ai sensi della legislazione nazionale dell'altro Stato membro o di quella del paese terzo;

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un paese terzo ad alto rischio di riciclaggio di cui alla direttiva 2015/849, qualora il comportamento in questione costituirebbe un'attività criminosa ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se*

*l'attività fosse avvenuta sul suo territorio;*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. *Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.*

#### *Emendamento*

1. *Gli Stati membri provvedono affinché le attività criminali di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, tra cui sanzioni pecuniarie basate sul valore lordo dell'importo complessivo derivante dall'attività criminosa. Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto penale a tutela dei diritti della difesa e dell'imputato.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a **quattro** anni, **almeno per quanto riguarda i casi gravi**.

#### *Emendamento*

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a **cinque** anni.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 4 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.**

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Ciascuno Stato membro provvede altresì affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili, a discrezione del giudice, con sanzioni complementari, temporanee o permanenti, tra cui:*

*(a) il divieto di contrarre con le autorità pubbliche,*

*(b) l'interdizione permanente dall'esercizio di determinate attività commerciali e*

*(c) il divieto di candidarsi a cariche elettive.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) il denaro riciclato o i beni riciclati derivano da attività terroristiche di cui alla direttiva 2017/541 o dal traffico illecito di armi,*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) l'autore del reato è una persona politicamente esposta di cui alla definizione della direttiva 2015/849 o è coinvolto in casi di corruzione di funzionari eletti, oppure*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

## Articolo 6 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b quater) L'attività criminosa è stata commessa e promossa da società offshore; nelle attività criminose sono coinvolte società di comodo; sono stati effettuati trasferimenti illegali di fondi; sono state impiegate società portavalori e ONG; vi è presunzione che un'attività professionale sia utilizzata a fini di riciclaggio se la persona interessata opera, ad esempio, in più di due organizzazioni dedite al riciclaggio di denaro o gruppi criminali.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi, a loro vantaggio **o a vantaggio di terzi**, da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei

reati di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio **della persona giuridica** da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

reati di cui agli articoli 3 e 4 a **loro** vantaggio **o a vantaggio di terzi** da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali **o** non penali e che **possano comprendere** altre sanzioni, **quali**:

##### *Emendamento*

***Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali di diritto penale a tutela dei diritti della difesa e dell'accusato,*** ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali **e** non penali, ***in funzione del valore lordo dell'importo complessivo derivante da attività criminose,*** e che ***comprendono, a discrezione del giudice,*** altre sanzioni ***temporanee o permanenti, tra cui:***

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – comma 1 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

(1) l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

##### *Emendamento*

(1) l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento ***del diritto di ricoprire cariche pubbliche e di concludere contratti con enti pubblici e dal godimento*** di contributi o sovvenzioni pubblici, ***tra cui contributi o sovvenzioni connessi all'Unione;***

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(1 bis) l'esclusione di tale persona dal godimento di fondi dell'Unione;*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 ter) il divieto di contrarre con le autorità pubbliche,*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – comma 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) l'interdizione temporanea o permanente di tale persona giuridica dall'esercizio di un'attività commerciale;

(2) l'interdizione temporanea o permanente di tale persona giuridica dall'esercizio di un'attività commerciale, *tra cui la revoca di licenze commerciali;*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio;

(a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio, *oppure*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) l'autore del reato è un suo cittadino.

(b) l'autore del reato è un suo cittadino, *oppure*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) i reati di cui agli articoli 3 e 4 sono commessi al di fuori del suo territorio ma l'autore dei reati risiede abitualmente sul suo territorio, oppure*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) i reati sono commessi al di fuori del suo territorio ma a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione tengono conto dei seguenti fattori, elencati in ordine di precedenza, per stabilire quale di essi eserciterà l'azione penale nei confronti degli autori del reato:*

*(a) lo Stato membro in cui è stato commesso il reato;*

*(b) la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;*

*(c) il paese d'origine delle vittime;*

*(d) lo Stato membro in cui è stato*

*individuato l'autore del reato.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento dei loro interventi.***

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio, nei seguenti casi:***

***soppresso***

***(a) l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;***

***(b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.***

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di direttiva Articolo 10 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Strumenti investigativi

Strumenti investigativi ***e cooperazione***

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di direttiva**

## Articolo 10 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

### *Emendamento*

**1.** Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

**2.** *Gli Stati membri provvedono quanto prima a garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate e sufficienti, nonché di personale opportunamente formato, per indagare e perseguire i reati di cui agli articoli 3 e 4.*

**3.** *Gli Stati membri garantiscono un'efficace cooperazione tra le autorità competenti di ciascun paese e provvedono affinché alle proprie autorità nazionali incaricate delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 sia conferita la facoltà di cooperare con altre autorità nazionali e con i loro omologhi di altri Stati membri, nonché con le istituzioni dell'Unione.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	La lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 13.2.2017
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 13.2.2017
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Eva Joly 11.4.2017
<b>Approvazione</b>	6.11.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 41 -: 0 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>41</b>	<b>+</b>
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Bernd Lucke
EFDD	Marco Valli
GUE/NGL	Miguel Urbán Crespo
PPE	Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang
Verts/ALE	Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>2</b>	<b>0</b>
ECR	Kay Swinburne
ENF	Bernard Monot

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti